

COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE
PUBBLICHE.

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 114 del
29.12.99

Modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 37 del
09.05.2001, n. 86 del 21.11.2001 e n. 81 del 31.07.2002

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente
Regolamento:

Mercato settimanale di Montepulciano città
Mercato settimanale di Montepulciano stazione
Mercato mensile di Montepulciano stazione
Mercato settimanale di S. Albino
Mercato settimanale di Acquaviva

Fiera di S. Lorenzo di Valiano
Fiera del primo maggio di Montepulciano capoluogo
Fiera di San Vittorino di Acquaviva
Fiera di Maestà del Ponte di Montepulciano stazione
Fiera di S'Andrea di Abbadia
Fiera promozionale delle arti e dell'antiquariato

INDICE

Titolo I NORME GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità del regolamento
- Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo
- Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva
- Articolo 6 - Competenze uffici comunali
- Articolo 7 - Esercizio dell'attività
- Articolo 8 - Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali
- Articolo 9 - Delega
- Articolo 10 - Durata delle concessioni
- Articolo 11 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 12 - Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 13 - Vendita a mezzo di veicoli

Titolo II Mercati

Capo I - Norme generali

- Articolo 14 - Definizioni
- Articolo 15 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolò 16 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articola 17 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 18 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 19 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 20 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 22 - Revoca della concessione decennale del posteggio
- Articolo 23 - Mercati Straordinari

Capo II - Individuazione dei mercati

- Articoli 24 - Mercati: Localizzazione e caratteristiche
- Articoli 25 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo III Fiere

Capo I - Norme generali

- Articolo 26 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Articolo 27 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 29 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 30 - Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II- Individuazione delle Fiere

- Articolo 31 - Fiere: localizzazione e caratteristiche
- Articolo 32 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo IV Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

- Articolo 33 - Fiere Promozionali
- Articolo 34 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
- Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

- Articolo 37 - Fiere Promozionali : localizzazione, caratteristiche, orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.
- Articolo 38 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

Titolo V Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

- Articolo 39 - Posteggi fuori mercato
- Articolo 40 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 41 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
- Articolo 42 - Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione dei posteggi

- Articolo 43- Posteggi fuori mercato: - localizzazione e caratteristiche
- Articolo 44 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo I

Norme generali

Articolo I

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, lettera I) e comma 4 della Legge Regionale n. 9 de 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche",
2. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana, o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità; utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità; indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano. gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare

- anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- i) Per operatore con posteggio si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni e rinnovabile.
 - j) Per operatore itinerante si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
 - k) Per operatore con posteggio temporaneo si intende il soggetto in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e di concessione temporanea rilasciata in occasione di particolari iniziative o per attività stagionali.
 - l) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
 - m) Per posteggio/ il giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - n) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - o) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
 - p) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - q) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - r) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
 - s) Per settore merceologico quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE,
 - t) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - u) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali;
- f) La promozione del territorio e delle risorse comunali;
- g) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti su territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree

pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo, dove possibile, la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione delle strade, piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Osservatorio e commissione consultiva

1. Il Comune potrà istituire un osservatorio sul commercio su aree pubbliche ai fini di:

- a) avere il quadro aggiornato della situazione esistente e delle possibili linee evolutive, delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
- b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
- c) definire obiettivi di riqualificazione e ammodernamento del commercio su aree pubbliche;

2. Le informazioni occorrenti per supportare l'attività dell'osservatorio potranno essere fornite dai diversi uffici comunali e acquisite attraverso rapporti con altri enti e soggetti detentori di dati inerenti attività commerciali e paracommerciali. Annualmente potrà essere organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.

2. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico, per una costante valutazione delle esigenze e per l'osservazione e l'analisi dei risultati potrà essere istituita una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del Comune, anche dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:

- la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;
- la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere:
 - della viabilità
 - dell'arredo urbano
 - delle manifestazioni connesse.

Articolo 6

Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive in ottemperanza alla vigente normativa, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o, in virtù di funzioni ad essi direttamente o indirettamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni al Responsabile del Settore interessato e/o a quello dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 7

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nei posteggi fuori mercato nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/99, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire il

subentrante.

Articolo 8

Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

1. Per lo spostamento temporaneo di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale al fine di provvedere alla manutenzione, sistemazione o riadattamento funzionale delle aree il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine per il trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e gli operatori interessati, di provvedere diversamente per il trasferimento.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 8 della L. R. 9\99, qualora il comune, per motivi di pubblico interesse riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie nell'ambito dello stesso Comune.
3. Ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, per lo spostamento definitivo o per la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, artistico o culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, fatti salvi cause di forza maggiore, assegna agli operatori interessati un termine di due anni per il trasferimento. E' possibile, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere diversamente per il trasferimento.

Articolo 9

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 6 comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario, al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.) al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 235/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. In caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. N. 114/98.

Articolo 10

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriore 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 11

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, regolamenti e vigenti ordinanze in materia, tenendo conto delle situazioni in cui non sono presenti aree attrezzate.

Articolo 13
Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo II

Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 14

Definizioni

- 1 Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività in forma giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale o mensile.

Articolo 15

Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 2 Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
- 3 Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 16

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge regionale,

seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui é soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno.

Articolo 18

Criteri di variazione per migloria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) nei mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migloria di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma, il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la migloria sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 19

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
- Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 20

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 9/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si é presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso i competenti uffici comunali.

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite; è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'ad: 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge

29 dicembre 1993 n.580 , per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L. R. 9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 22

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi certificati di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999,n. 9.

Articolo 23

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II Individuazione dei mercati

Art. 24

Mercati: localizzazione e caratteristiche

1	MERCATO DEL CAPOLUOGO - DI MONTEPULCIANO CITTA' -	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Giovedì
	Ubicazione	Piazza Nenni. Vedi allegato n. 1
	Superficie complessiva del mercato	Mq. 5.000
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 3.285
	Totale dei posteggi	N. 100
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N.23
		Settore extralimentare N. 67
	Riservati ai produttori agricoli	N. 7
	Riservato ai produttori agricoli biologici	N. 1
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1 alimentare N. 1 non alimentare
2	MERCATO DI MONTEPULCIANO STAZIONE	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Sabato; con esclusione del sabato antecedente il 4° martedì di ogni mese
	Ubicazione	Via Roma. Vedi allegato n.2
	Superficie complessiva del mercato	Mq.1500
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.668
	Totale dei posteggi	N. 23
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 7
		Settore extralimentare N. 13
	Riservati ai produttori agricoli	N. 2
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1

3	MERCATO DI MONTEPULCIANO STAZIONE	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Mensile
	Giornata di svolgimento	Quarto martedì di ogni mese con esclusione di quello del mese di settembre
	Ubicazione	Via Roma. Vedi allegato n.3
	Superficie complessiva del mercato	Mq. 2.000
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.932
	Totale dei posteggi	N. 32
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 6
		Settore extralimentare N. 22
	Riservati ai produttori agricoli	N. 3
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1

4	MERCATO DI S. ALBINO	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Sabato
	Ubicazione	P.zzetta delle Calle. Vedi allegato n. 4
	Superficie complessiva del mercato	Mq.400
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.240
	Totale dei posteggi	N. 8
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 3
		Settore extralimentare N.3
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1

5	MERCATO DI ACQUAVIVA	
	Svolgimento del mercato	Annuale
	Cadenza	Mensile
	Giornata di svolgimento	Secondo martedì; con esclusione del mese di Settembre
	Ubicazione	Via Repetti, via Galilei. Vedi allegato n. 5
	Superficie complessiva del mercato	Mq.1500
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.925
	Totale dei posteggi	N. 26
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 5
		Settore extralimentare N. 17
	Riservati ai produttori agricoli	N. 3
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1

1. caratteristiche dei mercati sono riportate nelle planimetrie allegate (nn.1,2,3,4,5), nelle quali sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Gli orari di vendita sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.
3. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

Articolo 25

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato, individuate ai sensi del presente regolamento, vengono interdette con apposite ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento dei mercati e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo III

Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 26

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria all'assegnazione del posteggio ad altro operatore a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 27

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge regionale, seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. In conformità alla L.R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato

presente per tutta la durata della fiera.

5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
6. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità, per la presentazione delle domande di migliororia.

Articolo 28

Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1 I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità dell'agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 29

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 della L. R. 9/99, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e, comunque, secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 30

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II Individuazione delle fiere

Art.31

Fiere: localizzazioni e caratteristiche

1	FIERA DI S. LORENZO DI VALIANO	
	Cadenza	Annuale
	Giornata di svolgimento	Il sabato antecedente o successivo più vicino alla ricorrenza del Santo
	Ubicazione	P.zza della Torre. Vedi allegato n.6
	Superficie complessiva della fiera	Mq.1000
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.486
	Totale dei posteggi	N. 14
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 4
		Settore extralimentare N. 8
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Riservati ai portatori di handicap	N. 1

2	FIERA DEL 1° MAGGIO DI MONTEPULCIANO CAPOLUOGO	
	Cadenza	Annuale
	Giornata di svolgimento	1° Maggio
	Ubicazione	Aree individuate nella planimetria allegati n.7a-7b-7c-7d-7e-7f-7g-7h-7i
	Superficie complessiva della fiera	Mq. 18993
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 9950
	Totale dei posteggi	N. 326
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 47 Settore extralimentare N. 260
	Riservati ai produttori agricoli	N. 13
	Riservati ai portatori di handicap	N. 6

3	FIERA DI SAN VITTORINO DI ACQUAVIVA	
	Cadenza	Annuale
	Giornate di svolgimento	Primo sabato del mese di settembre
	Ubicazione	Aree individuate nella planimetria allegata n. 8
	Superficie complessiva del mercato	Mq.3000
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.1449
	Totale dei posteggi	N. 41
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N.7
		Settore extralimentare N. 30
	Riservati ai produttori agricoli	N. 2
	Riservati ai portatori di handicap	N. 2

4	FIERA DI MAESTA' DEL PONTE DI MONTEPULCIANO STAZIONE	
	Cadenza	Annuale
	Giornata di svolgimento	Ultima domenica del mese di settembre ed il lunedì successivo
	Ubicazione	Aree individuate nella planimetria allegata n.9
	Superficie complessiva della fiera	Mq. 9815
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 8194
	Totale dei posteggi	N. 230
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N.36
		Settore extralimentare N. 184
	Riservati ai produttori agricoli	N. 6
	Riservati ai portatori di handicap	N. 4

5	FIERA DI S'ANDREA DI ABBADIA	
	Cadenza	Annuale
	Giornata di svolgimento	Ultima domenica del mese di novembre
	Ubicazione	Via Neruda. Vedi allegato n.10
	Superficie complessiva della fiera	Mq. 4.500
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 1348
	Totale dei posteggi	N. 42
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 6
		Settore extralimentare N. 30
	Riservati ai produttori agricoli	N. 4
	Riservati ai portatori di handicap	N. 2

4. Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie allegate (nn.6-7-8-9-10), nelle quali sono indicati:
5. l'ubicazione delle fiere, la delimitazione delle aree di pertinenza e la sua superficie complessiva;
6. i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap;
7. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
8. Gli orari di vendita sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.
9. L'accesso alle aree fieristiche è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

Articolo 32
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1 Le aree di svolgimento delle fiere, individuate ai sensi del presente regolamento,. saranno interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento delle fiere e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare le fiere o per i loro spostamenti.

Titolo IV

Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 33

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso; provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione ad altri soggetti.

Articolo 34

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

- 1 Ai sensi della L.R. 9/99, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenza nella fiera promozionale;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda, a partire dalla data stabilita nel bando.
- 2 I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5; comma 4, della Legge.
- 3 Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
- 4 L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario di inizio delle vendite è considerato assente e si procede proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.
- 5 I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
- 6 In conformità alla Legge R. 9/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 35

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

- 1 Per l'assegnazione dei posteggi ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. R.9/99, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al Registro delle Imprese.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui. all'art. 12, comma 2, della Legge.R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e ,Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle imprese del deceduto
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II _ Individuazione delle Fiere Promozionali

Art. 37

**Fiere Promozionali : localizzazione, caratteristiche, orari . Date e giorni di svolgimento .
Specializzazioni merceologiche.**

FIERA MENSILE DELLE ARTI E DELL'ANTIQUARIATO –CAPOLUOGO-	
Cadenza	Mensile
Giornata di svolgimento	La seconda domenica e sabato antecedente
Ubicazione	P.zza Grande. Planimetria (allegato n.11)
Superficie complessiva della fiera	Mq. 500
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 306
Totale dei posteggi	N. 30
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Antiquari n. 25 Collezionisti n. 2
Riservati ai portatori di handicap	N. 1
Riservati ai soggetti iscritti al REA	N.2

Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie allegate (nn. 11), nelle quali sono indicati:

l'ubicazione delle fiere, la delimitazione delle aree di pertinenza e la sua superficie complessiva;

i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap;

la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Gli orari di vendita sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree fieristiche è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

Articolo 38

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1 Le aree di svolgimento delle fiere, individuate ai sensi del presente regolamento, saranno interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento delle fiere e per gli orari prestabiliti.
3. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare le fiere o per i loro spostamenti.

Titolo IV

Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 39

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. R 9/99 art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento; nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio, anche senza assegnazione, purché documentata;
 - Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. A parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età e, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Articolo 40

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
3. Oltre a quanto previsto dal comma .2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Articolo 41

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999,

l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Articolo 42

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente certificati.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II Individuazione dei posteggi fuori mercato

Art. 43

Posteggi fuori mercato: localizzazioni e caratteristiche

1	CAPOLUOGO –MONTEPULCIANO CITTA’-	
	Svolgimento dell'attività	Stagionale : 1°Aprile - 31 Ottobre
	Cadenza	Mercoledì/Sabato/Domenica
	Ubicazione	Via Bernabei (lato destro, terrazzo supermercato)
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 36 Vedi allegato n. 12
	Totale dei posteggi	N. 2
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
2	CAPOLUOGO -MONTEPULCIANO CITTA’-	
	Svolgimento dell'attività	Stagionale da Nov./ Genn.
	Cadenza	Giornaliero
	Ubicazione	Palazzo Avignonesi Allegato n.19
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 2
	Totale dei posteggi	N. 1

Riservati ai produttori agricoli	Settore alim:castagne e frutta secca
----------------------------------	--------------------------------------

3	CAPOLUOGO -MONTEPULCIANO CITTA' -	
	Svolgimento dell'attività	Annuale
	Cadenza	Martedì/Venerdì/Sabato
	Ubicazione	P.zza S. Lucia. Vedi Allegato n. 13
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 30
	Totale dei posteggi	N. 2
	Riservati ai produttori agricoli	N. 2
3bis	CAPOLUOGO -MONTEPULCIANO CITTA' -	
	Svolgimento dell'attività	Annuale
	Cadenza	Martedì/Venerdì
	Ubicazione	Via Bernabei. (lato destro, terrazzo supermercato)Vedi Allegato n. 12/A
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.36
	Totale dei posteggi	N. 2
	Riservati ai produttori agricoli	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
4	ACQUAVIVA	
	Svolgimento dell'attività	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Venerdì
	Ubicazione	Via dei Mori. Vedi Allegato n. 15
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.84
	Totale dei posteggi	N. 3
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 2
	Produttore agricolo	N. 1
5	VALIANO	
	Svolgimento dell'attività	ANNUALE
	Cadenza	SETTIMANALE
	Giornata di svolgimento	SABATO
	Totali posteggi	N.1 VEDI ALLEGATO N. 16
	Superficie complessiva dei posteggi	MQ.28
	Ubicazione	PIAZZA DELLA TORRE
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N.1

6	ABBADIA	
	Svolgimento	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giornata di svolgimento	Martedì
	Ubicazione	Piazzale antistante la chiesa. Vedi Allegato n. 17
	Superficie complessiva del mercato	Mq.400
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq.120
	Totale dei posteggi	N. 4
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 3
		Settore extralimentare N. 1
7	GRACCIANO	
	Svolgimento dell'attività	Annuale
	Cadenza	Settimanale
	Giorno di svolgimento	Lunedì
	Ubicazione	Via Piemonte . Vedi Allegato n. 14
	Superficie complessiva del posteggio	Mq. 28
	Totale dei posteggi	N.1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore alimentare N. 1
8	MONTEPULCIANO – CIMITERO SANTA CHIARA	
	Svolgimento dell'attività	Festività dei defunti
	Cadenza	Giornaliera
	Ubicazione	a destra dell'ingresso principale
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 25 Vedi allegato n. 20
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore non alimentare limitato a fiori freschi in vaso, fiori recisi, fiori sintetici e accessori per illuminazioni votive.
9	MONTEPULCIANO – CIMITERO SANTA CHIARA	
	Svolgimento dell'attività	Festività dei defunti
	Cadenza	Giornaliera
	Ubicazione	a sinistra dell'ingresso principale
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 25 Vedi allegato n. 21
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore non alimentare limitato a fiori freschi in vaso, fiori recisi, fiori sintetici e accessori per illuminazioni votive.

10	MONTEPULCIANO – CIMITERO LE GRAZIE	
	Svolgimento dell'attività	Festività dei defunti
	Cadenza	Giornaliera
	Ubicazione	a destra del vecchio ingresso
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 25 Vedi allegato n. 22
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore non alimentare limitato a fiori freschi in vaso, fiori recisi, fiori sintetici e accessori per illuminazioni votive.
11	MONTEPULCIANO – CIMITERO LE GRAZIE	
	Svolgimento dell'attività	Festività dei defunti
	Cadenza	Giornaliera
	Ubicazione	a sinistra del vecchio ingresso
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 25 Vedi allegato n. 23
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore non alimentare limitato a fiori freschi in vaso, fiori recisi, fiori sintetici e accessori per illuminazioni votive.
12	ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO – CIMITERO -	
	Svolgimento dell'attività	Festività dei defunti
	Cadenza	Giornaliera
	Ubicazione	Via F.lli Braschi - a sinistra dell'ingresso principale
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 25 Vedi allegato n. 24
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore non alimentare limitato a fiori freschi in vaso, fiori recisi, fiori sintetici e accessori per illuminazioni votive.
13	GRACCIANO - CIMITERO -	
	Svolgimento dell'attività	Festività dei defunti
	Cadenza	Giornaliera
	Ubicazione	a destra dell'ingresso nuovo
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 25 Vedi allegato n. 25
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore non alimentare limitato a fiori freschi in vaso, fiori recisi, fiori sintetici e accessori per illuminazioni votive.

14	ABBADIA - CIMITERO -	
	Svolgimento dell'attività	Festività dei defunti
	Cadenza	Giornaliera
	Ubicazione	In mezzo ai due ingressi
	Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 25 Vedi allegato n. 26
	Totale dei posteggi	N. 1
	Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche	Settore non alimentare limitato a fiori freschi in vaso, fiori recisi, fiori sintetici e accessori per illuminazioni votive.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere.

Articolo 44

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1 Le aree delle attività, individuate ai sensi del presente regolamento,. potranno essere interdette mediante apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento delle attività e per gli orari prestabiliti.

Titolo VI - Commercio itinerante

Articolo 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 46
Zone vietate

1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

A) nelle strade descritte negli allegati n.18

B) qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R 9/99, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 47
Rappresentazione cartografica

1. Presso gli uffici della Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una cartografia del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 48
Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. n. 114/1998.

Titolo VII - Norme transitorie e finali

Articolo 49

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre ch e disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessit a o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 50

Concessioni temporanee

- 1 Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attivit a produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonch e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche,
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinche  l'esercizio delle attivit a possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalit a dell'iniziativa nella quale si colloca.
 - d) per le aree di propriet a privata per le quali il comune abbia la disponibilit a temporanea.
- 2 Il numero dei posteggi e pi u in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attivit a cos i come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilit a e traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.

Articolo 51

Validit a delle presenze

- 1 Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
- 2 Ai fini della validit a della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti,  e necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di societ a del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi  e ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 52
Produttori agricoli

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparati alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre ch  trattasi di denuncia regolare.

Articolo 53
Attivit  stagionali

1. Si considerano attivit  stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione pu  essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale.

Articolo 54
Bandi Comunali

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati   redatto secondo il modello alleato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Articolo 55
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 56
Sanzioni

1 In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D.lgs n. 114/98. In particolare:

<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Descrizione violazione</i>	<i>Sanzione</i>
Articolo 29, comma 1, D.Lgs. 114/98	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza la prescritta autorizzazione; • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D.lgs 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di un comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzato) • Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D.lgs. 114/98 (nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade) 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a £ 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D.Lgs 114/98	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa (deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto della autorizzazione stessa, l'operatore che in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del D.Lgs 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato, o un posteggi all'interno di un altro mercato, ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.) • Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento (operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali). 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000

Articolo 29, comma3, D.Lgs 114/98	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è preceduto al pagamento della sanzione)	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
---	--	--

2 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni . Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge , gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 57
Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni. in materia.

Articolo 58
Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

BANDO COMUNALE
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI
(Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 9 - articolo 5)

Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n., 9;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione in data n.
- Visto l'articolo il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Preso atto che si sono resi liberi posteggi all'interno delle aree mercatali del comune

RENDE NOTO

POSTEGGIO/I RESI LIBERI NEL MERCATO DI

Giorno	Numero identificativo del posteggio	Tipologia	Settore merceologico	Superficie

Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi sopra indicati, potranno avanzare domanda al Comune, secondo lo schema riportato in calce, e con distinta domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1,- lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno..... compreso, al giorno..... compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese o, per i produttori agricoli con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 659\1963 o presentata la denuncia di inizio attività , ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241\1990.

Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il

possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 104\1992.

Le domande dovranno essere in bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. - Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

Il Comune. provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

Al Comune di Montepulciano

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____, Via. _____ n. _____
codice fiscale n° _____
(oppure: legale rappresentante della società _____)
con sede a _____, Via _____, N. _____
CF\PI _____

CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio/i n° _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____ della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, (riservato ai produttori agricoli), (riservato ai portatori di handicap) nel mercato del Vostro Comune posto in _____

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto nel mercato sono _____
che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, e riconducibile all'anno _____

CHIEDE INOLTRE

Che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 114\1998;

A TAL FINE DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 114\1998;
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. N. 114\1998 (solo per il settore alimentare). Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal comune .

Data, _____

Firma _____

COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 - articolo 5)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;

Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale -in data _____ con Deliberazione n. _____

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;

Preso atto che si sono resi liberi i posteggi all'interno della Fiera

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno compreso, al giorno _____ compreso.

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese o, per i produttori agricoli con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 659\1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241\1990

Necessario è il possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite, esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. -. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere

dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 1041/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissato dal bando. Nei successivi .7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a seguito della L. R. 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

POSTEGGIO/I RESI LIBERI NELLA FIERA DI

Giorno	Numero identificativo del posteggio	Tipologia	Settore merceologico	Superficie

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune

AL SINDACO
del Comune di MONTEPULCIANO

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____
residente in Via _____
codice fiscale n° _____
(oppure: legale rappresentante della società _____)
con sede a _____, Via _____, n. ___, C. F.\P. IVA n. _____

CHIEDE

che gli **venga assegnato in concessione decennale** il posteggio libero nella Fiera denominata _____ che si svolge nel giorno _____, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE \ NON ALIMENTARE:

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto, nella fiera sono _____
che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____
di essere in possesso dell'autorizzazione di tipo..... n.....
del.....rilasciata dal comune di(ovvero di conversione
n.....del..... rilasciata dal comune di)

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune

Data,

Firma